

SOMMARIO

Titolo I - Costituzione e scopi	1
Art. 1 - DENOMINAZIONE	1
Art. 2 - SEDE	2
Art. 3 - SCOPPI DELL'ASSOCIAZIONE	2
Art. 4 - ATTIVITÀ	3
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	4
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	5
Art. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	5
Titolo III - Norme sul volontariato	6
Art. 7 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	7
Art. 8 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	7
Titolo IV - Norme sul volontariato	8
Art. 9 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	8
Art. 10 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 11 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 12 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 13 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 14 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 15 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 16 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 17 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 18 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 19 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 20 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 21 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 22 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 23 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 24 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 25 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 26 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 27 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 28 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 29 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 30 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 31 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 32 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 33 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 34 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 35 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 36 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 37 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 38 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 39 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 40 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 41 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 42 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 43 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 44 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 45 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 46 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 47 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 48 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 49 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 50 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 51 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 52 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 53 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 54 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 55 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 56 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 57 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 58 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 59 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 60 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 61 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 62 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 63 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 64 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 65 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 66 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 67 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 68 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 69 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 70 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 71 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 72 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 73 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 74 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 75 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 76 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 77 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 78 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 79 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 80 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 81 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 82 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 83 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 84 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 85 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 86 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 87 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 88 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 89 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 90 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 91 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 92 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 93 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 94 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 95 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 96 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 97 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 98 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 99 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9
Art. 100 - DEI CONTINGENTI SOCIALI	9

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

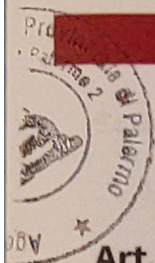
“neu [nòi] - spazio al lavoro APS”



SOMMARIO

Titolo I - Costituzione e scopi	2
Art. 1 DENOMINAZIONE	2
Art. 2 SEDE	2
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	2
Art. 4 ATTIVITÀ	3
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	4
Art.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	5
Art.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	6
Titolo III - Norme sul volontariato	7
Art.10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	7
Art.11 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	7
Titolo IV - Norme sul volontariato	8
Art. 12 - GLI ORGANI SOCIALI	8
Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	8
Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM	9
Art.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM	9
Art.16 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO	10
Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	10
Art. 18 - IL PRESIDENTE	11
Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO	11
Art. 20 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	12
Art. 21 - L'ORGANO DI REVISIONE	12
Art. 22 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI	13
Titolo V - I libri sociali	13
Art. 23 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	13
Titolo VI -Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	14
Art. 24 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	14
Art. 25 - RISORSE ECONOMICHE	14
Art. 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO	14
Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	15
Art. 28 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	15
Titolo VIII- Disposizioni finali	15
Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO	15
Art. 30 - NORME DI RINVIO	15





Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

neu [nòi] - spazio al lavoro APS

di seguito indicata anche come "Associazione". Essa è retta dal presente Statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un Regolamento interno deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in via Alloro 64, 90133 Palermo, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, operativo, organizzativo, economico.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge. Investe eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e culturale e opera nei seguenti settori:

1. Coworking
2. Economia ed imprenditoria sociale
3. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica
4. Formazione
5. Inclusione e parità di genere
6. Cultura e promozione dell'arte in tutte le sue forme

Essa persegue le seguenti finalità:

1. sostenere il territorio, la comunità e favorire lo sviluppo locale attraverso la promozione di cultura, collaborazione professionale, innovazione ed imprenditorialità;
2. promuovere modalità e dinamiche di coworking e di collaborazione professionale;
3. favorire la crescita professionale in ogni forma e settore;
4. offrire servizi e supporto per la realizzazione di progetti degli associati;
5. educare la cittadinanza verso i principi della salvaguardia dell'ambiente, della sostenibilità e del consumo responsabile;
6. promuovere il pensiero innovativo e stimolare il dibattito territoriale su nuovi modelli formativi e culturali;
7. favorire lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola in particolare nell'ambito della conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, dello sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, dell'innovazione didattica e didattica digitale e della didattica per competenze e competenze trasversali;
8. promuovere la cultura del rispetto reciproco, in particolare sui temi dell'uguaglianza di genere sul lavoro e conciliazione tempi di vita

Art. 4 ATTIVITÀ

Per la realizzazione del proprio scopo, "neu[nòi] – spazio al lavoro" potrà:

1. gestire spazi di coworking e più in generale spazi e progetti legati alla condivisione di beni e saperi;
2. progettare e realizzare iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
3. organizzare convegni, dibattiti, seminari e workshop, attività culturali, mostre artistiche o eventi ricreativi di interesse sociale;
4. progettare, coordinare ed erogare corsi, master, laboratori, workshop e ogni altra forma di eventi e attività formative on-line e in presenza;
5. stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo dei soci e dei beneficiari delle sue attività;
6. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. I dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la cui qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
- soci effettivi, vale a dire persone fisiche o giuridiche, che si sono associati in tempi successivi alla fondazione.

Art.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ed opportunamente documentate, per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

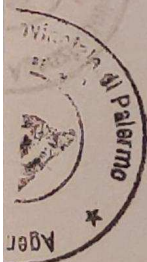
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Art.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

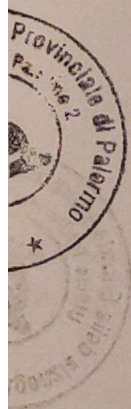
1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
3. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,ⁱ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associatiⁱ.



Titolo IV - Norme sul volontariato

Art. 12 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;ⁱ
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare tramite e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a – quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b – quando la richiede al Presidente almeno 1/3 dei soci

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
5. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
6. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
7. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
9. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
11. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è
*validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli
associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche
per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 6 (sei)
mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento
della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da
almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea
senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini
del raggiungimento dei quorum.

1. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo
alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il
genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di
elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del
raggiungimento dei quorum.

2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per
l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le
persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione ed è composto da tre a dieci membri. Il Consiglio Direttivo dura in
carica 2 anni. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti
figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente
e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per
l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre bilancio consuntivo e preventivo annuale ed i rendiconti
economici e finanziari;
- predisporre il Regolamento interno;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;

deliberare sull'esclusione dei soci;

- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a Enti, istituzioni pubbliche e privati, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e consuntivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima con uno strumento consono deciso dai membri adi inizio mandato. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per mail o PEC, almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 2 anni. I soci del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per il capitale dell'associazione.

Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,ⁱ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.ⁱⁱⁱ

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare il controllo contabile;
4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
5. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
6. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.^{iv}

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,^v eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art. 23 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:ⁱ

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
7. proventi da attività di interesse generale e da attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

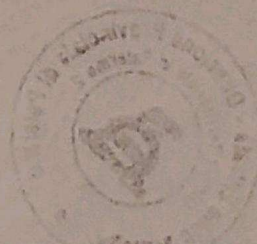
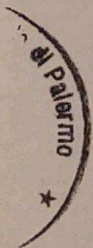
Titolo VIII- Disposizioni finali

Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



TITOLO VII - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

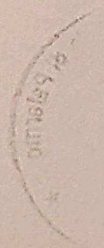
Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria convocata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e a maggioranza di seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria è deliberante a maggioranza semplice, ma è convalidata a maggioranza qualificata (3/4) la deliberazione che decide lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. Il Consiglio d'amministrazione è tenuto a provvedere, entro il termine di cui all'articolo 29, al trasferimento del patrimonio dell'associazione in favore dell'ente o delle persone fisiche o giuridiche designate dall'assemblea straordinaria.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO	
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2	
REGISTRATO	23/9/2022 1474 3
PAGATO	ESSENTE
PER TRASCRIZIONE	
p. IL DIRETTORE PROVINCIALE	
IL DELEGATO	
Giambattista Pera (*)	
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale	
Domenico L. Lato	

Art. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni relative alla trasparenza amministrativa e alla gestione finanziaria delle associazioni di promozione sociale.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 17:00 presso la sede sociale in Palermo (PA) via Alloro 64, si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "neu[nò i] - spazio al lavoro" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle proposte di modifica allo Statuto Associativo;

Sono presenti i soci:

- Michelangelo Pavia
- Giuseppe Castellucci
- Lucrezia Mannino
- Giuseppe Mazzola



Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Presidente Michelangelo Pavia il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Lucrezia Mannino che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità dell'assemblea e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo secondo i dettami del D. Lgl. n.117 del 2017.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17:50, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Lucrezia Mannino

IL PRESIDENTE

M. Pavia

